

REGIONE VENETO
DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E
CONTROLLO ATTI
Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 Venezia, tl.
041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920,
entilocali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/entilocali

RASSEGNA DI INFORMAZIONE GIURIDICO-
NORMATIVA
Anno 5 N. 28 del 20 ottobre 2012

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE

Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 [Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.](#) (GU n. 237 del 10-10-2012)

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO

Ministero Interno: [Enti locali e regioni, in vigore le nuove norme su gestione economico-finanziaria e tagli alle indennità](#)

Ministero Interno: Finanza locale,
[Modalità e termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni per l'anno 2012 e successivi.](#)
[Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2012.](#)

Ministero Pubblica Amministrazione: Pareri, [Decreto legge n. 95 del 2012 - art. 5, comma 8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.](#) – LeggiOggi.it, [Divieto monetizzabilità delle ferie, ancora troppi dubbi](#)

[Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali](#)
[C. 5520 - Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone](#)

terremotate nel maggio 2012
Governo: Disegno di legge di stabilità: il testo del provvedimento –
Senato: Ddl anticorruzione, sì dell'Aula alla fiducia – Ministero Pubblica Amministrazione: Anticorruzione, tutte le novità del ddl
Ministero Interno: Decreto 10 ottobre 2012 Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi.]
Ministero Interno: Scelta del componente dell'organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente presso province, città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia. –
Ministero Economia: Patto di stabilità interno, Regioni ed enti locali: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro per la coesione territoriale, n. 0057921. - Concernente la definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi delle regioni e degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
NEWS VARIE
Aran: Pubblicata la Raccolta sistematica delle norme contrattuali per il comparto Regioni-autonomie locali
GIURISPRUDENZA
Sezioni Unite Civili - sentenza N. 16728 del 2 OTTOBRE 2012 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI – DIRITTO DEL VINCITORE ALL'INQUADRAMENTO PREVISTO NEL BANDO Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di impiego pubblico privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.
Applicazione dell'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 – n. 7658 del 4/10/2012 Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

<i>“Non è demandato al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. Sulla base di tali considerazioni deve essere rilevato che parte dello schema in esame è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. Tale aspetto esula dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell'immobile mista “c.d. indistinta” e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività.”</i>
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197 - Sulla possibilità di applicare in maniera "attenuata" il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente: condizioni. Tar Sicilia, Palermo, sentenza 15 ottobre 2012 n. 2006 - Sulla competenza del Sindaco a emanare provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità Tar Sicilia, Palermo, sentenza 12 ottobre 2012 n. 1998 - Sulla legittimità dell'affidamento transitorio del servizio mediante procedura negoziata
Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5238 - Sull'applicazione anche nel settore dei servizi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006, di corrispondenza tra quote di partecipazione all'ATI e quote di esecuzione,. Consiglio di Stato, sez. III, 1 ottobre 2012, n. 5161 - Sull'impossibilità per l'ausiliario di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.
Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 3 ottobre 2012 n. 600 - Inammissibile l'arrotondamento all'unità superiore del numero dei seggi da assegnare in applicazione del cd. premio di maggioranza. Tar Lazio, Roma, Ordinanza 3665, 3666, 3668, 3669 del 11 ottobre 2012 - Respinta la richiesta di sospensione del provvedimento governativo di riordino Province avanzata dalle province di Lecco, Lodi, Rovigo, Treviso. Tar Molise, sentenza 8 ottobre 2012 n. 527 – Sulla non applicabilità del principio di pubblicità al momento dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica relativamente alla gara conclusasi prima del 9 maggio 2012. Tar Puglia, sed di Lecce Sez. II, Sentenza 25 gennaio 2012, n. 116 - Richiesta inserimento in graduatorie permanenti(esaurimento) - esclusione - giurisdizione GO. Tar Sicilia, sede di Palermo, sentenza 4 ottobre 2012 n. 1949 -- Sulla necessità di modificare la composizione della commissione esaminatrice in sede di riesame del giudizio in tema di concorso a cattedra.. Tar Sicilia, sede di Palermo Sez. I, Sentenza 20 gennaio 2012, n. 155 - La procedura selettiva per conferimento di incarico dirigenziale, non assimilabile a procedura concorsuale , è di competenza del GO. Tar. Sicilia, sede di Palermo Sez. III, Sentenza 26 gennaio 2012, n. 185 Partecipazione a concorso per accesso alla dirigenza regionale - richiesta correzione graduatoria - competenza GO.

TAR Calabria – Reggio Calabria – Sez. I - Sentenza n. 589 del 2012 -Sull'assenza di una norma sulla parità di genere nello statuto comunale
Tar Calabria, Reggio Calabria, Sentenza n. 589 del 27 settembre 2012 - In tema di illegittimità della costituzione di una giunta municipale formata interamente da uomini anche in assenza di una norma sulla parità di genere nello statuto comunale
Istruzione: il diritto di accesso ai rapporti informativi sul personale dipendente non può essere negato ove sussistano ragioni connesse alla difesa giudiziale L'art.2 del d.m. n.60 del 10 gennaio 1996 (recante il regolamento del Ministero della istruzione per l'esclusione dell'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) esclude espressamente dall'accesso i rapporti informativi sul personale dipendente, salvo che non ricorrano particolari esigenze connesse alla difesa in giudizio di posizioni giuridiche soggettive, caso nel quale l'accesso va ammesso sia pure soltanto nella forma della mera visione. Nel caso in esame l'appellante ha indicato lo specifico interesse alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, prospettando la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine. La deduzione dello specifico interesse appare sufficiente, a parer del Collegio, a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall'ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24,ultimo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241), alla esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo della mera esibizione al ricorrente, ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone il già citato art. 2 d.m.10 gennaio 1996 n. 60. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8.10.2012, n. 5234) Ecco i casi in cui per il giudice amministrativo la P.A., a fronte dell'istanza del privato, non è obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso L'art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche reca un principio generale per il nostro ordinamento, in forza del quale se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un'istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso che, e non è diversamente disposto, per i procedimenti ad iniziativa della parte privata deve essere emanato, a' sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso articolo, entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza. La giurisprudenza ha – altresì – avuto modo di evidenziare che tale obbligo della Pubblica Amministrazione non sussiste nell'ipotesi di riproposizione di istanza diretta al riesame di una situazione inoppugnabile (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2748), ovvero nell'ipotesi di un'istanza manifestamente infondata (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008 n. 2543) o, ancora, nell'ipotesi di un'istanza di estensione ultra partes di un giudicato (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2004 n. 2754). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 8.10.2012, n. 5207) Il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione del vincolo di rispetto stradale non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato richiama i propri precedenti giurisprudenziali a tenore dei quali :“il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguito una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili, -dal che si è tratta la conseguenza che il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione di detto vincolo non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale ”Consiglio Stato, Sez. IV, 6.5.2010, n. 2644. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5.10.2012, n. 5204) L'occupazione sine titulo della P.A. da luogo ad una fattispecie di responsabilità che fa insorgere in capo all'Amministrazione un'obbligazione risarcitoria L'illegittimità dell'avvenuta occupazione sine titulo e la natura di illecito permanente della disponibilità del bene da parte dell'Amministrazione pubblica senza che ciò sia sostenuto da un idoneo titolo integra gli estremi della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa intesa come consapevolezza da parte di un

organo competente di violazione della norma comportamentale di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art.97 Cost., dandosi così luogo ad una fattispecie di responsabilità che fa insorgere in capo all'Amministrazione un'obbligazione risarcitoria. In particolare, la gestione da parte del Consorzio dei suoli in questione in relazione alla alterata fisionomia e funzione dei terreni e alla non giustificata fruizione degli stessi costituisce condotta in cui sono ravvisabili i caratteri dell'illecito secondo il modello della responsabilità aquiliana in termini di colpa oltretutto di evento dannoso e di nesso di causalità (Cons. Stato Sez. IV 10 dicembre 2009 n.7744).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3.10.2012, n. 5189)

Le determinazioni amministrative che definiscono gli abusi edilizi costituiscono atti aventi natura vincolata senza che in capo all'Amministrazione ricada uno specifico onere di motivazione

Le determinazioni amministrative che definiscono gli abusi edilizi costituiscono, per costante giurisprudenza, atti aventi natura vincolata, che pongono in essere un *modus agendi* tracciato in modo analitico dal legislatore, senza che in capo all'Amministrazione ricada uno specifico onere di motivazione sia sull'atto sia sull'interesse pubblico sotteso all'adozione delle misure che si vanno ad assumere (Cons. Stato Sez. IV 31 agosto 2010 n.3955; idem 1 ottobre 2007 n.5049; 10 dicembre 2007 n.6344; Cons. Stato Sez. V 5 settembre 2009 n. 5229).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2.10.2012, n. 5183)

La procedura del silenzio-rifiuto non riguarda le domande dirette a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela in quanto non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere

Sulla non percorribilità della procedura del silenzio –rifiuto con riferimento a domande dirette a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto (oggi dall'art. 117 c. p. a.) ; infatti, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (v. , di recente, Cons. St. , VI, n. 4308 del 2010, ivi rif. , e sez. V n. 6995 del 2011). In questa prospettiva non pare inutile aggiungere che: -lo stesso art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, nell'affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico rimette la scelta sull'annullamento a un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P. A. ; -opinare diversamente rispetto a quanto si è detto sopra, ossia seguire la tesi secondo la quale, in presenza di una istanza diretta a sollecitare l'esercizio della potestà di autotutela, l'Amministrazione è obbligata a una pronuncia esplicita sulla istanza medesima, attraverso l'utilizzo dell'istituto del silenzio –rifiuto e dello strumento processuale di cui agli articoli 31 e 117 c. p. a. vorrebbe dire neutralizzare, in pratica, la condizione di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo (nella specie, concessivo di finanziamenti a imprese concorrenti) che non sia stato contestato nei modi ed entro i termini di legge, vanificando in questo modo una garanzia di certezza dei rapporti giuridici che vedono coinvolta una P. A. (certezza che è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela anche dei cittadini), e avvilendo lo stesso principio di economicità dell'azione amministrativa, che verrebbe posto nel nulla ove si imponesse, a semplice richiesta dell'interessato, l'obbligo di riesame di provvedimenti restati inoppugnati.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.10.2012, n. 5199)

Principi giurisprudenziali consolidati sulla distinzione tra atto amministrativo meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio e riflessi processuali sull'impugnazione del provvedimento sostituito

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha statuito che allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione di interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto a un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo (di c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, a fronte di una istanza di riesame, si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza

una nuova motivazione. La giurisprudenza soggiunge che qualora l'atto successivo, adottato sulla base di una rinnovata istruttoria e di una nuova motivazione, abbia valore di atto di conferma in senso proprio, e non di atto meramente confermativo, dev'essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, come tale idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.10.2012, n. 5196)

L'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente appreso

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame richiamando i propri precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato Sez. IV 30 gennaio 2006 n.290; idem 7 aprile 2010 n.1983) ha precisato che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente appreso e ciò superando l'interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e all'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato. La Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2010 n.293 recante declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 43 del Testo unico sulle espropriazioni ha ritenuto che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva o usurpativa - di acquisizione del terreno (in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). La presenza di un'opera pubblica sull'area illegittimamente occupata costituisce in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo di acquisto, come tale idoneo a determinare il trasferimento della proprietà per cui solo il formale atto di acquisizione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatto o conegni.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3.10.2012, n. 5189)

In caso di condono edilizio il contributo di concessione dovuto è soggetto a prescrizione decennale

Costituisce approdo consolidato in giurisprudenza quello per cui "il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione."(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010, n. 2600); "il contributo di concessione dovuto, in caso di condono edilizio, ai sensi dell'art. 37, l. 28 febbraio 1985 n. 47, è soggetto a prescrizione decennale, la quale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Il termine stesso decorre dall'emanazione della concessione edilizia in sanatoria o, in alternativa, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, decorso il quale quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio, formandosi così il silenzio — assenso."(T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 09 dicembre 2010, n. 234).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 3.10.2012, n. 5201)

I consiglieri comunali possono impugnare gli atti dell'organo di cui fanno parte solo qualora vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell'organo

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ribadito il più che consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti degli organi di cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio ovvero violazioni procedurali lesive in via diretta del munus di componente dell'organo (Cons. Stato Sez. V 15 dicembre 2005 n.7122; Cons. Stato Sez. II 9 aprile 2008 n.2881).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2.10.2012, n. 5184)

La proposta di variante positivamente assunta dalla conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale

Il Consiglio di Stato ha rilevato nella sentenza in esame come non possa ritenersi esaustiva ed assorbente la determinazione della conferenza dei servizi assunta in via prodromica, dovendosi riconoscere al Comune, in sede di deliberazione di una proposta di variazione allo strumento urbanistico, come quella approvata con il modulo procedimentale ex art.14 legge n.241/90, la facoltà di poter svolgere un'autonoma, ulteriore valutazione in merito alla compatibilità o meno della progettata opera con la disciplina dell'assetto del

territorio. Come già precisato dal Consiglio di Stato in consimili vicende, la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 20 ottobre 1998 n.447, volta a favorire e a semplificare la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, costituisce una procedura di tipo derogatorio, che non vale ad espropriare l'Ente locale degli ordinari poteri di assumere le definitive determinazioni al riguardo; e la proposta di variante positivamente assunta dalla conferenza dei servizi non è vincolante per il Consiglio comunale (Sez. IV 14 aprile 2006 n. 2170). In particolare, in tale contesto logico-procedimentale, la proposta della citata conferenza assume in pratica il ruolo di un atto d'impulso, strumentale alla prosecuzione del procedimento, in cui il Consiglio comunale può e deve autonomamente valutare se aderire o meno alla proposta in questione (Sez. IV 7 maggio 2004 n. 2874).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2.10.2012, n. 5187)

Provvedimento di rideterminazione del trattamento economico: l'esercizio del potere di autotutela è sorretto da valutazioni in re ipsa circa l'interesse pubblico ogni qualvolta miri a ripristinare un trattamento economico del dipendente conforme a norme imperative ed a vincoli di carattere finanziario

Il provvedimento di rideterminazione del trattamento economico risponde all'interesse pubblico al corretto esborso di denaro pubblico per la retribuzione dei dipendenti: l'esercizio del potere di autotutela è sorretto, pertanto, da valutazioni in re ipsa circa l'interesse pubblico ogni qualvolta miri a ripristinare un trattamento economico del dipendente conforme a norme imperative ed a vincoli di carattere finanziario (tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 24.10.2010, n.8215; Sez. V, 22.3.2010, n. 1672). Non sussiste neppure la dedotta violazione delle norme che concernono la partecipazione dell'interessato al procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 21 octies della l. 241/1990 l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia il provvedimento adottato quando l'Amministrazione dimostri in giudizio, come è avvenuto implicitamente nella fattispecie, che nessun altro risultato a sé favorevole era conseguibile dall'interessato mediante il suo apporto partecipativo (C.d.S., V Sez. 18.4.2012, n. 2257; C.G.A. 13.2.2012, n. 176; VI Sez. 22.12.2011, n. 6882).

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.10.2012, n. 5168)

L'avvalimento e' un istituto di soccorso al concorrente in sede di gara e non può essere esteso all'ausiliario e/o al soggetto indicato dal concorrente per la progettazione

L'avvalimento è istituto di soccorso al concorrente in sede di gara e, di conseguenza, va escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2.5.2012, n. 2508). Vero è che l'istituto dell'avvalimento risponde all'esigenza della massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; tuttavia, l'istituto va letto in coerenza con la normativa comunitaria che è volta sì a favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli appalti. Se ne deduce che la possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e autonomamente posseduti, senza poter estendere teoricamente all'infinito la catena dei possibili subausiliari. Va considerato, infatti, che solo il concorrente assume obblighi contrattuali nei confronti della stazione appaltante, tanto che l'ausiliario si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione (art. 49 comma 3, lett. d)) ed, inoltre, l'ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4). La responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell'appalto, può sussistere solo in quanto l'impresa ausiliaria è collegata contrattualmente al concorrente, tant'è che l'art. 49 prescrive l'allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento; tale vincolo contrattuale diretto col concorrente e con la stazione appaltante non sussisterebbe, invece, nel caso in cui si trattasse di avvalimento da parte dell'ausiliario di requisiti posseduti da terzi. Inoltre, l'estensione della categoria di "concorrente" sino a ricomprendere l'ausiliario e/o il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione (come nella fattispecie), comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di ausiliarie dell'ausiliaria (potenzialmente all'infinito), non consentirebbe un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.10.2012, n. 5161)

Penalità di mora: presupposti in presenza dei quali il Giudice amministrativo può sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha, tra l'altro accolto la specifica domanda presentata dalle parti ricorrenti ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo in danno della Regione Calabria, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o

di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Detta misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria in quanto è volta ad impedire la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Nel processo amministrativo l'istituto presenta un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile. Detta soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell'ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non trova, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l'ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l'esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processuale amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processuale civilistico è volto alla generale finalità di dissuadere la parte inottemperante dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza. Nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti stabiliti dall'art. 114 cit. per l'applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative. La misura della sanzione va dunque effettuata, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 50 al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dopo il decorso dei termini prima assegnati di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente e fino all'adozione del provvedimento concretamente soddisfacente ad opera dell'amministrazione o del Commissario ad acta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 1.10.2012, n. 5155)

Diritto di accesso agli esposti e alle denunce che hanno dato luogo al procedimento disciplinare

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601). Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell'esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell'appellato, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della propria onorabilità: il che rende del tutto prive di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull'uso asseritamente strumentale e ritorsivo della conoscenza dell'esposto che ha dato luogo al procedimento disciplinare in danno del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano determinare un vulnus intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell'onore.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.9.2012, n. 5132)

I soggetti che rivestano cariche societarie, alle quali è per legge connessa la titolarità di poteri rappresentativi, sono in ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, senza che possa avere alcuna rilevanza l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'articolo 38 del 'codice dei contratti', nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali (Cons. Stato, VI, 18 gennaio 2012, n. 178). La giurisprudenza di questo Consiglio è giunta ad affermare l'illegittimità ai sensi dell'articolo 38, cit., dell'ammissione alla gara d'appalto di un'impresa la quale non

abbia presentato in allegato alla domanda di ammissione la dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per essi intendendosi tutti i soggetti che rivestano cariche societarie ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi, senza che abbia rilevanza l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe (Cons. Stato, III, 16 marzo 2012, n. 1471). Anche in questo caso, infatti, deve essere richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui coloro i quali rivestano cariche societarie, alle quali è per legge istituzionalmente connessa la titolarità di poteri rappresentativi, sono in ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione de qua, senza che possa avere alcuna rilevanza l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe, mentre solo per altri soggetti, quali procuratori o institori, può porsi il problema della verifica in concreto del possesso di siffatti poteri (in tal senso: Cons. Stato, III, 16 marzo 2012, n. 1471; id., IV, 3 dicembre 2010, n. 8535).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5150)

Concessione su area demaniale: ove il concessionario continui ad utilizzare il bene malgrado la scadenza del titolo concessorio, l'Amministrazione può agire per il risarcimento del danno derivante dalla occupazione divenuta sine titulo

L'art. 49 cod. nav. prevede che – quando la concessione diventa inefficace per decorso del termine finale – «le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso». Tale disposizione esprime un principio di ordine generale, applicabile anche nel caso di specie, nel quale la concessione (a suo tempo rilasciata) già aveva perso efficacia con la scadenza del termine. Inoltre, in considerazione del suo dato letterale, la medesima disposizione comporta l'acquisto ipso iure delle opere: il successivo atto amministrativo, avente il nomen iuris di 'incameramento' o altro equivalente, ha natura meramente ricognitiva e di accertamento, consente le ulteriori formalità anche di natura catastale per rendere ostensibili anche ai terzi le situazioni di fatto e di diritto venutesi a verificare, ma non è assolutamente necessario affinché l'Amministrazione possa essere considerata titolare delle opere costruite sull'area demaniale. Sotto tale profilo, ove l'originario concessionario (ovvero un altro soggetto, pur col consenso del medesimo originario concessionario) continui ad utilizzare di fatto il bene malgrado la scadenza del titolo concessorio, l'Amministrazione è senz'altro legittimata ad esercitare erga omnes il proprio potere di autotutela, anche possessoria, e deve chiedere – a chi utilizzi le opere (e a chi ha consentito tale utilizzo) – il risarcimento del danno derivante dalla occupazione divenuta sine titulo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5123)

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio il Comune deve verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, senza necessità tuttavia di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici

Per consolidata giurisprudenza in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l'obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; C.d.S., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1654).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5128)

Revoca o decadenza da contributi e sovvenzioni pubbliche: individuazione del giudice competente a conoscere la controversia

Secondo l'orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo: - la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale – salvo quando il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa – la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo; - la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Ne deriva che, qualora l'amministrazione – come nel caso di specie, di sottoposizione dell'impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all'erogazione del finanziamento –, nel revocare il contributo o nel

dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (v. sul punto, in fattispecie analoga di fallimento dell'impresa beneficiaria, Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867).

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5151)

PRASSI AMMINISTRATIVA

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE

La direttiva annuale per il Dip. funzione pubblica, il Dip.riforme istituzionali, la Struttura di Missione Segreteria Tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

[Direttiva Annuale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012](#)

[Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012](#) *Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi (in attesa di registrazione della Corte dei Conti).*

[Direttiva n. 10 del 2012 - Tutti gli aggiornamenti](#)

[Parere in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 \(l. 122/2010\)](#) Parere n. 28195 dell'11.07.2012 reso alla Città di Trani in ordine all'applicazione del limite di spesa fissato dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 110 del d.lgs. 267/2000

[Parere in materia di contratti a tempo determinato in particolari settori e articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010](#) Parere n. 21202 del 28.05.2012 reso all'ANCI sui criteri di calcolo dell'ammontare del tetto di spesa dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 in riferimento ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del d.l. 216/2011 (l. 14/2012) e articolo 4-ter, comma 12, del d.l. 16/2012 (l. 44/2012)

[Parere in ordine alla quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 e personale docente proveniente da altro ruolo](#) - Parere n. 21063 del 25.05.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge

[Parere sulle modalità applicative dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010](#) -Parere n. 17624 del 02.05.2012 reso alla Città di Assisi in ordine al tetto di spesa dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 come limite cumulativo delle tipologie di contratto di lavoro flessibile

[Parere in materia di accesso alla dirigenza di II fascia](#) - Parere n. 11963 del 21.03.2012 reso all'ISTAT sull'anzianità di servizio computabile ai fini del possesso del requisito dei cinque anni di servizio di cui all'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 165/2001

[Parere in materia di valutazione dell'anzianità di ex lavoratori socialmente utili](#) -Parere n. 9291 del 02.03.2012 reso all'Agenzia del territorio sulla non computabilità, ai fini del calcolo del punteggio nell'ambito di procedure di progressione economica, del periodo di attività prestata in qualità di LSU

[Parere in materia di legge 68/1999](#) Parere n. 9043 del 01.03.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 e Università

[Parere in materia di legge 68/1999](#) - Parere n. 6343 del 14.02.2012 reso al Comune di San Biagio Platani in ordine alla possibilità di computare nella quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 il disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001

[Parere alla camera di commercio di Torino](#) - Chiarimenti in materia di intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine. D.lgs. 368/2001

Ministero Interno: Pareri, In tema di composizione delle giunte
Corte conti Lombardia delibera/426/2012/PAR – In ordine allo svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali ai sensi della L. n. 135/2012.
Corte conti Lombardia delibera/419/2012/PAR - La carica di membro dell'organo di revisione economico-finanziario dell'ente locale è incompatibile con quella di componente del collegio sindacale della società a totale partecipazione pubblica dell'ente medesimo. Corte conti Lombardia delibera/418/2012/PAR – In tema di comuni al di sotto della soglia demografica di legge - Sullo svolgimento delle “funzioni fondamentali” solo attraverso convenzioni e unioni. Corte conti Lombardia delibera/417/2012/PAR - L'art. 114 T.U.E.L., comma 5-bis – a seguito della novella intervenuta con l'art. 25, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012 contiene una prescrizione in base alla quale le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di riferimento, “divieti o limitazioni alle assunzioni di personale” si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che ne costituiscono articolazioni strumentali (c.d. di “rinvio dinamico”, cfr. sul punto, da ultimo, i pareri della Sezione nn. 147 e 219/2012). Peraltro, in sede di conversione, l'art. 25, comma 2 di cui al citato decreto (che inserisce nell'art 114 T.U.E.L il nuovo comma 5-bis) introduce un'espressa esclusione a favore delle aziende e delle istituzioni che «gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.» Appare evidente che, ove si tratti di aziende speciali che, in base allo statuto e, in secondo luogo, all'attività effettivamente esercitata, ricadano in uno dei “settori esclusi”, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato non è automaticamente estensibile all'organismo partecipato che svolga attività di carattere educativo, nel caso di specie, di formazione professionale. Ciò, ovviamente, limitatamente ai settori di attività per cui è prevista tale esclusione di legge. Corte conti Lombardia delibera/416/2012/PAR – Sulla possibile imputazione di risorse afferenti a sanzioni urbanistiche al titolo III delle entrate del bilancio dell'ente, prima dell'effettivo pagamento da parte dell'interessato. Corte conti Marche delibera/96/2012/PAR - Sull'applicazione della normativa in materia di demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e in tema di canoni annuali e stagionali. Corte conti Piemonte delibera/306/2012/PAR – Per l'individuazione, in concreto, del requisito del rispetto del Patto di stabilità nella destinazione di risorse a trattamenti accessori del personale, condizione cui è subordinata la destinazione di dette risorse, occorre aver riguardo all'esercizio in corso al momento della loro destinazione, nonché all'esercizio precedente. Corte conti Piemonte delibera/305/2012/PAR – E' opportuno distinguere concettualmente, nell'ambito della categoria delle “economie” del fondo del salario accessorio, le somme risparmiate a seguito di un effettuato (virtuoso) sistema selettivo di attribuzione del salario accessorio, dalle somme stanziare e non utilizzate a causa del mancato perfezionamento della procedura di contrattazione collettiva nell'anno di riferimento. Nel primo caso, le economie (così intese) del salario accessorio dell'anno precedente non possono essere “trasportate” in incremento al fondo dell'anno successivo: a ciò osta la portata generale ed inderogabile dell'art.9, comma-2bis, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, volto a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale ed applicabile quindi anche laddove l'Ente disponga di risorse aggiuntive derivanti, come nel caso in parola, da risparmi nell'erogazione dei trattamenti accessori dell'anno precedente. Nel secondo caso, trattandosi di somme stanziare, non utilizzate, ma dotate di un vincolo di destinazione, esse possono essere reiscritte (vincolate) nell'anno successivo e non vanno ad incidere sull'entità del fondo di riferimento dell'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un vero e proprio incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spese di somme già certificate. Corte conti Piemonte delibera/304/2012/PAR – Sulla attività del Segretario Comunale che costituisce una distinta e specifica funzione amministrativa fondamentale per l'Ente. Tale funzione, nell'ambito

dell'elencazione delle funzioni fondamentali contenuta nell'art. 14, comma 27, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, conv. nella L. n.135/2012 appare riconducibile alla fattispecie sub lett. a) (organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo), ma non esaurisce di per se' l'intera categoria di cui alla lett. a) citata, che, al contrario, ricomprende altre funzioni oggettivamente ed amministrativamente distinte. Pertanto, da un lato, la Segreteria comunale può essere oggetto di una gestione associata, tramite convenzione o Unione di Comuni. Dall'altro lato, il divieto di cui all'art. 14 comma 27, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, conv. nella L. n.135/2012 deve essere riferito alla singola specifica funzione di Segreteria comunale conferita in forma associata, e non alla complessiva fattispecie a) del citato art. 14 comma 27.

[Corte dei conti Piemonte delibera/302/2012/PAR](#) – Pena la possibile elusione delle regole di contenimento della spesa di personale, nei trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra Comuni e Unione, in entrambe le direzioni, si deve tenere conto della somma complessiva delle spese, calcolata sommando i dati degli Enti locali che costituiscono l'Unione e quelli di quest'ultimo soggetto.

[Corte dei conti Piemonte delibera/300/2012/PAR](#) - Sulla possibilità di attivare una cessione del credito, con oneri a carico dell'Ente, per rispettare i vincoli derivanti dal patto di stabilità.

[Corte conti Toscana delibera/257/2012/PAR](#) - Circa il fondo previdenziale complementare per il personale dell'area di vigilanza.

Corte conti Campania, 10 ottobre 2012 – [246/2012](#) - Parere in ordine alla possibilità di conoscere se il servizio di brokeraggio rientri o meno negli incarichi di consulenza; se, in caso affermativo, è soggetto alle limitazioni previste in tali casi dalla vigente normativa.

Corte conti Sicilia, 4 ottobre 2012 – [54/2012](#) – Sulla impossibilità di deroghe al divieto di assunzione imposto agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e che presentino un'incidenza delle spese per il personale in misura superiore al 50% rispetto alle spese correnti.

Corte conti Sicilia, 4 ottobre 2012 – [52/2012](#) - In materia di spese per il personale - Sulla riduzione della spesa e sulla riduzione di tale spesa in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale

Corte conti Calabria, 20 settembre 2012 – [170/2012](#) - Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 16, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011 che ha previsto l'eliminazione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali dei comuni fino a 1000 abitanti.

Corte conti Calabria, 20 settembre 2012 – [169/2012](#) - Parere in ordine alla spesa per incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL

Corte conti Abruzzo, 3 ottobre 2012 – [352/2012](#) Quesito in ordine alla possibilità di procedere alla reintegrazione in ruolo del personale di Polizia Locale trasferito in data nel 2003 all'Unione dei Comuni

Corte conti Abruzzo, 10 settembre 2012 – [344/2012](#) - Quesito in ordine alle posizioni organizzative a tempo parziale

Corte conti Abruzzo, 10 settembre 2012 – [342/2012](#).– Sulla possibilità di indire un unico concorso per la copertura di due posti liberi (operaio e istruttore amministrativo), riservando al solo personale interno l'accesso alla posizione di istruttore amministrativo

DOTTRINA

Maria Chiara Romano, [Modelli partecipativi tra garanzia ed efficienza. L'ascendenza pretoria delle scelte legislative sul procedimento.](#)

[I seminari di Federalismi.it: 'Il riordino delle province e l'istituzione delle città metropolitane'](#)

Felicità Calzavara, [L'infinita tensione tra autonomia costituzionalmente garantita e concorso all'equilibrio di bilancio, in particolare con riferimento alla legislazione c.d. emergenziale.](#)

Arturo Bianco, [Gli Enti Locali nel D.L. 174/2012](#)

Maria Barilà, [Pareggio di bilancio per tutte le PA](#)

M. Nesi, [Gli incarichi legali, incarichi fiduciari o incarichi clientelari?](#)

Arturo Bianco, [Uffici tecnici: gli incentivi per dipendenti e dirigenti](#)

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE

Fonte Legautonomie

15/10/2012 Sole 24 Ore [Detrazioni sanitarie: 10 mln rischiano la sforbiciata](#)
15/10/2012 Corriere Sera [Il Fisco ora salva le polizze sulla vita](#)
15/10/2012 Corriere Sera [L'indigestione italiana delle imposte](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Delega fiscale al rush finale in Senato](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Anti-corrruzione da blindare](#)
15/10/2012 Messaggero [Statali, no al prelievo per il Tfr](#)
15/10/2012 Messaggero [In arrivo norme anti-Consulta su stipendi e Tfr degli statali](#)
15/10/2012 Messaggero [Clarich - "Difficile aggirare la Corte"](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Corte dei Conti: l'Inpdap ha passività strutturali](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Controlli interni, si riparte da sei](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Per regolarità amministrativa direzione al segretario](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Analisi Iter «anti-dissesto» con calendario da ristrutturare](#)
15/10/2012 Italia Oggi [Monti chiude la Concorsi spa](#)
15/10/2012 Corriere Sera [L'Europa «Tropo spazio a Rai e Mediaset»](#)
15/10/2012 Sole 24 Ore [Legge Pinto a prescrizione lunga](#)
15/10/2012 Stampa [I "Province e Regioni, così cambieremo il Paese"](#)
14/10/2012 Repubblica [Il lascito di Napolitano per svegliare l'Italia](#)
14/10/2012 Corriere Sera [Il porcellum e i porcellini](#)
14/10/2012 Sole 24 Ore [Senza virtù regionalismo vano](#)
14/10/2012 Sole 24 Ore [Dai voti dispersi un aiuto alla coalizione di maggioranza](#)
13/10/2012 Stampa ["la rivoluzione delle province, poi tocca alle regioni"](#)
13/10/2012 Italia Oggi [Rafforzare i comuni, non le regioni](#)
13/10/2012 Italia Oggi [Disoccupati sì, ma spesso volontari](#)
12/10/2012 Stampa [Napolitano alle Regioni "Non saranno liquidate ma no sprechi"](#)
12/10/2012 Messaggero [Napolitano ai governatori: no abusi con denaro pubblico](#)
12/10/2012 Italia Oggi [Registro revisori, stop all'impasse](#)
12/10/2012 Gazzetta Reggio [L'ex segretario "infedele" dovrà pagare 223mila €](#)
12/10/2012 Messaggero Veneto [Troppe Partecipate in carico ai Comuni](#)
12/10/2012 Sole 24 Ore [Il ragioniere «vista» tutte le delibere di spesa](#)
12/10/2012 Avvenire [Sanità, nel mirino i costi ingiustificati](#)
12/10/2012 Espresso [Vietato sprecare](#)
12/10/2012 Italia Oggi [Fondo anti-dissesto ricco nel 2012](#)
12/10/2012 Italia Oggi [Opere incompiute al test](#)

12/10/2012 Mattino [Sud, cantieri al palo: Barca pronto alla revoca dei fondi Ue](#)
 12/10/2012 Sole 24 Ore [Sconti fiscali, decorrenza retroattiva da ripensare](#)
 12/10/2012 Italia Oggi [La débâcle delle agenzie Ue](#)
 12/10/2012 Italia Oggi [Un pubblico ministero all'italiana contro le frodi Ue](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Riforma titolo V: allo Stato energia e infrastrutture](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Corsa contro il tempo per il nuovo Titolo V](#)
 11/10/2012 Unità [Titolo V, Regioni contro la riforma](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Decentramento controllato in direzione del federalismo](#)
 11/10/2012 Corriere Sera [«Corruzione, a dicembre il commissario»](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Il commissario anticorruzione in campo con la Gdf](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Parere tecnico obbligatorio su ogni delibera del Comune](#)
 11/10/2012 Adige [Nuova Costituzione, vincoli per Trento](#)
 11/10/2012 Messaggero [Contratti e indennità bloccati in 5 anni persi 6.000 euro](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Statali, costa cara l'assenza per assistere parenti](#)
 11/10/2012 Stampa [La stretta sulla spesa di Asl e ospedali si ferma a 600 milioni](#)
 11/10/2012 Tempo [Caro Monti, taglia le spese militari](#)
 11/10/2012 Italia Oggi [Agenzie fiscali accorpate, stop alla controriforma](#)
 11/10/2012 Italia Oggi [Più peso ai dirigenti nei comuni](#)
 11/10/2012 Italia Oggi [Sisma, le ritenute non oltre il quinto dello stipendio](#)
 11/10/2012 Corriere Sera [Un tetto massimo per le detrazioni](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [I piccoli passi e la priorità dimenticata](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [La manovra sale a quota 13 miliardi](#)
 11/10/2012 Sole 24 Ore [Tobin tax a due misure](#)
 10/10/2012 Stampa [Stretta sul federalismo per ridurre gli sprechi](#)
 10/10/2012 Sole 24 Ore [Allo Stato energia e infrastrutture](#)
 10/10/2012 Repubblica [I governatori: no tagliarci fuori.](#)
 10/10/2012 Repubblica [Energia, porti e aeroporti e "clausola di supremazia"](#)
 10/10/2012 Italia Oggi [Danno all'immagine del fisco cedere i dati dell'anagrafe](#)
 10/10/2012 Sole 24 Ore [Mini taglio all'Irpef, stretta su sanità e Regioni](#)
 10/10/2012 Stampa [I punti principali del provvedimento](#)
 10/10/2012 Sole 24 Ore [Patto di stabilità, stretta da 2,2 miliardi](#)
 10/10/2012 Corriere Sera [Tutti i tagli, il giallo della riduzione Irpef](#)
 10/10/2012 Italia Oggi [Lavori pubblici? Se ci sono soldi](#)
 10/10/2012 Messaggero [Sulle municipalizzate l'ombra della 'ndrangheta](#)
 10/10/2012 Italia Oggi [La Cdp ha troppe partecipazioni](#)
 10/10/2012 Italia Oggi [Salasso nel processo al Tar e Cds](#)
 9/10/2012 Repubblica [Meno poteri alle Regioni –](#)
 9/10/2012 Repubblica [Il tramonto federalista - Tramonto federalista](#)
 9/10/2012 Stampa [Il vero addio alla prima repubblica](#)
 9/10/2012 Sole 24 Ore [Manovra da 10 mld Stop](#)
 9/10/2012 Sole 24 Ore [Tra le misure straordinari detassati per 1,2 miliardi](#)
 9/10/2012 Mattino [Vietato comprare auto blu e immobili](#)
 9/10/2012 Messaggero [Beni statali, al via la procedura](#)
 9/10/2012 Italia Oggi [Un passo importante](#)
 9/10/2012 Stampa [Imu alla Chiesa, tutto da rifare](#)

- <http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php>
- <http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php>
- http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
- <http://www.regioni.it/newsletter/>

- http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
- <http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx>

LINKS

- <http://www.altalex.com/>
- <http://www.diritto.it/>
- <http://www.federalismi.it/federalismi/>
- <http://www.acselweb.it/>
- <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21>
- <http://www.anciveneto.org/>
- <http://www.anci.it/index.cfm>
- <http://www.reform.it/>
- <http://www.unitel.it/>
- <http://www.upel.va.it/>
- <http://www.upinet.it/upinet/>
- <http://www.legautonomie.it/sito/default.asp>
- <http://www.astrid-online.it/>
- <http://www.piscino.it>
- <http://www.comuniverso.it/>
- <http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html>
- <http://www.ptpl.altervista.org/>
- <http://incomune.interno.it/>
- <http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/>